



AVV. TAMARA BELARDI  
STUDIO LEGALE

---

*On. Commissioni Bilancio di Camera e Senato  
Segreteria V Commissione*

Via mail a [com bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

**Oggetto: contributo scritto al disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025**

On. Commissioni,

con riferimento al disegno di legge in oggetto, la sottoscritta, avv. Tamara Belardi, nata a Trani il 21/05/1989 e domiciliata a Roma, in via San Sotero n. 38, evidenzia quanto segue.

La sottoscritta avvocata è membro del Gruppo di esperti di alto livello per l'elaborazione della strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri distribuiti e Blockchain, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L'avv. Tamara Belardi opera nel settore del diritto delle nuove tecnologie e negli anni ha maturato un'approfondita conoscenza tecnico-giuridica della tecnologia Blockchain e delle regolamentazione internazionale dei *crypto-assets*.

La stessa, inoltre, svolge spesso incarichi di docenza presso le Università, ha tenuto numerosi convegni sulle tematiche summenzionate ed è co-autrice del manuale "Blockchain e Smart Contract" (ed. Giuffrè Francis Lefebvre).

---

**STUDIO LEGALE Avv. Tamara Belardi**

Via San Sotero, 38 - 00165 Roma (RM)

P.IVA 08319450725

+39 3455343268

[tamarabelardi@gmail.com](mailto:tamarabelardi@gmail.com) - [tamarabelardi@pec.net](mailto:tamarabelardi@pec.net)

---

La scrivente riceve con interesse l'invito a fornire il proprio contributo scritto circa il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (il cui testo si allega alla presente).

Ringraziando, dunque, per l'opportunità concessa e sperando di poter contribuire in maniera proficua all'esame del Ddl in commento, la sottoscritta avvocata riporta di seguito i propri commenti agli artt. 31, 32, 33, 34 e 35 del disegno di legge predetto, relativi alle cripto-attività.

Nelle pagine seguenti i singoli articoli sono stati riportati integralmente. Le parti critiche sono state evidenziate in giallo e analizzate nei commenti presenti sotto ciascun articolo.

---

## Premessa

### Definizione di cripto-attività

Il Ddl in esame correttamente utilizza la dicitura “cripto-attività”, trattandosi di un termine che, da un lato, risulta sufficientemente generico da ricomprendere le varie tipologie di cripto-attività e, dall’altro, si pone in linea con le definizioni che si vanno via via fornendo in ambito europeo (v. la *Markets in Crypto-assets Regulation* – c.d. MiCAr). Sul punto occorre ricordare, tuttavia, che in Italia è stata già adottata un’altra dicitura, ossia quella di “valuta virtuale”.

Quest’ultima è comparsa per la prima volta in materia di antiriciclaggio.

Segnatamente, il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che attua la IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849) e modifica il Decreto Legislativo n. 231/2007, ha così definito la “valuta virtuale”: *“rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”* (d. lgs. n. 231/2007, art. 1, lett. qq)). Alla definizione citata, si è aggiunta successivamente quella fornita dalla V Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843), che ha specificato che la valuta virtuale *“non possiede lo status giuridico di valuta o moneta”*.

La predetta Direttiva è stata in seguito recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 125/2019.

Tale decreto ha ulteriormente modificato l’art. 1, comma 2, lett. qq) del d.lgs. 231/2007 citato, ampliando la portata del concetto di valuta virtuale come segue: *“rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata*

---

*come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.*

Alla luce di quanto precede, si avverte la necessità di fare chiarezza sui termini appena riportati.

In particolare, sarebbe preferibile utilizzare come unica dicitura quella di “cripto-attività”, in quanto maggiormente in linea con quelle utilizzate a livello internazionale (“*crypto-assets*”) e più adatta a ricomprendere al suo interno, in un rapporto di *genus ad speciem*, anche il concetto di “valuta virtuale”.

Si sottolinea, altresì, l’importanza di corredare la dicitura “cripto-attività” dei necessari elementi definitivi.

La formulazione di una norma definitiva rappresenta, infatti, una *conditio sine qua non* per il corretto inquadramento giuridico delle cripto-attività e, conseguentemente, per un’adeguata disciplina fiscale delle stesse.

Quanto alle valute virtuali, considerate come sottocategoria delle cripto-attività, sarebbe opportuno distinguere le stesse dalle valute estere - così come evidenziato in sede europea (v. definizione di valuta virtuale fornita dalla V Direttiva antiriciclaggio) - e, conseguentemente, disciplinarle come categoria a se stante.

---

**ART. 31 (Tassazione delle operazioni su crypto-attività)**

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies) è inserita la seguente: « c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o **detenzione di crypto-attività**, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente tramite tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo di imposta. Ai fini della presente lettera non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante **la permuta tra crypto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni** »;
  - b) all'articolo 68, in materia di plusvalenze, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle crypto-attività permutate **e il costo o il valore di acquisto**. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per

---

successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. **Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente**; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione ».

2. Le minusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c-ter) e c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico.
3. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 5, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
    - 1) alla rubrica, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;
    - 2) al comma 2, primo periodo, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;
  - b) all'articolo 6, in materia di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato:

- 
- 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1, » sono inserite le seguenti: « nonché per i rimborsi, le cessioni, le permutate o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies) del medesimo comma 1, »;
- 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 »;
- 3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente comma non è ammessa »;
- 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività **appartenenti a categorie omogenee**, assumono come costo o valore di acquisto **il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna**

---

**categoria** dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività »;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti »;

6) al comma 7, le parole: « o rapporti » sono sostituite dalle seguenti « , rapporti o cripto-attività »;

7) al comma 9, primo e terzo periodo, le parole: « I soggetti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis »;

---

8) al comma 10, le parole: « I soggetti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui ai comma 1 e 1-bis »;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c sexies) »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o delle cripto-attività, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attività. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma »;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento

*di strumenti finanziari o cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo »;*

*4) al comma 8, le parole: « e rapporti » sono sostituite dalle parole « , rapporti e cripto-attività »;*

*5) il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività »;*

*d) all'articolo 10, comma 1, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) ».*

*4. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:*

**STUDIO LEGALE Avv. Tamara Belardi**

Via San Sotero, 38 - 00165 Roma (RM)

P.IVA 08319450725

+39 3455343268

[tamarabelardi@gmail.com](mailto:tamarabelardi@gmail.com) - [tamarabelardi@pec.net](mailto:tamarabelardi@pec.net)

a) all'articolo 1, comma 1, in materia di trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori, le parole: « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti « lettere i) e i-bis) » e **dopo le parole: « valuta virtuale » sono inserite le seguenti: « ovvero in cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;**

b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), in materia di trasferimenti attraverso non residenti, le parole: « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere i) e i-bis) »;

c) all'articolo 4, comma 1, in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, al primo periodo, le parole: « ovvero attività estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle seguenti: **« , attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività »** e, al secondo periodo, le parole: « e delle attività estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle seguenti « , delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività ».

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un fondo denominato « Fondo per la riduzione della pressione fiscale », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **Commento:**

**STUDIO LEGALE Avv. Tamara Belardi**

Via San Sotero, 38 - 00165 Roma (RM)

P.IVA 08319450725

+39 3455343268

[tamarabelardi@gmail.com](mailto:tamarabelardi@gmail.com) - [tamarabelardi@pec.net](mailto:tamarabelardi@pec.net)

- “*Detenzione di cripto-attività...*”: è opportuno specificare cosa si intenda per “detenzione”, essendovi varie modalità attraverso cui le cripto-attività possono essere detenute (v. attività come lo *staking*, il *farming*, ecc.).
- “*Permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni*”: si suggerisce di indicare quali sono gli elementi che consentono di individuare categorie omogenee di cripto-attività, essendovi numerose fattispecie.
- “*Il costo o il valore di acquisto...*”: sarebbe opportuno operare una distinzione fra i due termini in quanto non necessariamente coincidenti.
- “*Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente...*”: occorre rilevare che il mercato delle cripto-attività è estremamente vario e volatile. Di conseguenza, il controvalore di una cripto-attività può cambiare in maniera rilevante non solo da un istante ad un altro, ma anche da mercato a mercato e finanche - nella DeFi (*i. e. Decentralized Finance*) - da una c.d. “*pool di liquidità*” ad un’altra<sup>1</sup>.

Ne deriva una certa difficoltà da parte del contribuente nel documentare con “elementi certi e precisi il costo o valore d’acquisto”, soprattutto quando l’acquisto di cripto-attività avviene utilizzando altre cripto-attività non listate e/o ricevute sotto forma di “*airdrop*” o quando lo stesso viene finalizzato al di fuori di un *exchange*.

Si evidenzia, inoltre, la concreta possibilità che per gli anni antecedenti all’entrata in vigore del Ddl di cui all’oggetto i contribuenti non abbiano provveduto alla conservazione dei dati di acquisto, essendo la norma *de qua* intervenuta in un momento successivo.

---

<sup>1</sup> A seconda della quantità di *token* o *coin* che vengono collocati in esse.

- *“Appartenenti a categorie omogenee...”*: si ravvisa la necessità di un’attività normativa volta ad individuare le singole categorie e a delinearne gli aspetti caratterizzanti.
- *“Il costo o il valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria...”*: sarebbe opportuno indicare i mercati di riferimento rilevanti al fine dell’individuazione di tale “costo o valore”.
- *“Dopo le parole: « valuta virtuale » sono inserite le seguenti: « ovvero in cripto-attività...”*: la disposizione, così formulata, si presta ad ingenerare confusione tra il concetto di valuta virtuale e quello di cripto-attività, in quanto quest’ultimo viene semplicemente aggiunto al primo senza specificare il tipo di rapporto sussistente tra i due. Si suggerisce di utilizzare un solo termine, quello di “cripto-attività”.
- *“Attività estere di natura finanziaria ovvero di cripto-attività...”*: in mancanza di una normativa che definisca le cripto-attività come attività di natura finanziaria o che indichi gli elementi in base a cui distinguere le cripto-attività aventi natura finanziaria da quelle non aventi tale natura, si sottolinea l’importanza di non includere le cripto-attività nella disciplina riservata agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria. In caso contrario, si rischierebbe di giungere alla conclusione secondo cui le seconde sono assimilabili alle prime sulla base del noto principio *“same activities, same risks, same rules”*.

Il carattere “estero” delle cripto-attività, inoltre, è opinabile. Poiché la connotazione principale delle cripto-attività è la decentralizzazione, infatti, è estremamente arduo individuare gli Stati rispetto ai quali le stesse possono essere considerate effettivamente “estere”.

### **Art. 32. (Valutazione delle cripto-attività)**

**STUDIO LEGALE Avv. Tamara Belardi**

Via San Sotero, 38 - 00165 Roma (RM)

P.IVA 08319450725

+39 3455343268

[tamarabelardi@gmail.com](mailto:tamarabelardi@gmail.com) - [tamarabelardi@pec.net](mailto:tamarabelardi@pec.net)

1. *All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico ».*
2. *Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo.*

### **Art. 33. (Rideterminazione del valore delle cripto-attività)**

1. *Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 31, comma 1, lettera a), della presente legge, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.*

2. *L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.*
3. *L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.*
4. *L'assunzione del valore di cui al comma 1 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), della presente legge.*
5. *Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 31, comma 5.*

#### **Commento:**

- *“Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 31, comma 1, lettera a), della presente legge, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico...”; “L'assunzione del valore di cui al comma*

---

*1 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili...”:* si introduce un’imposta sostitutiva attraverso una normativa che per alcuni contribuenti potrebbe intervenire in un momento successivo rispetto a quello in cui le crypto-attività sono state acquistate.

Ora, poiché l’articolo in commento prevede che l’assunzione del valore di acquisto ai sensi del comma 1 non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili, la previsione normativa *de qua* potrebbe tradursi in una sorta di sanzione per coloro che non sono in grado di fornire il “costo o il valore” di acquisto per altre vie e che nel momento in cui hanno acquistato le crypto-attività non hanno conservato i dati necessari a dimostrare il controvalore delle stesse.

Si sottolinea che, se il 1° gennaio 2023 coincide con un periodo di *bear market* e l’acquisto è avvenuto durante il *bull market*, potrebbero verificarsi delle situazioni in cui “il costo o valore” di acquisto dichiarato risulta addirittura inferiore a quello realmente sostenuto. Di conseguenza, potrebbe accadere che gli importi dichiarati tenendo conto del controvalore alla data del 1° gennaio 2023 diventino una nuova base rilevante al fine del calcolo delle plusvalenze, quando in realtà dovrebbero già essere considerati come minusvalenze.

Si ribadisce, inoltre, l’importanza di fornire una definizione di “crypto-attività”, essendovi incertezze, ad esempio, sulla riconducibilità degli NFT (*Non Fungible Tokens*) nell’alveo di tale dicitura.

Infine, si rileva che il contribuente potrebbe incontrare non poche difficoltà nel determinare il controvalore delle crypto-attività secondo quanto disposto dall’art. 9 del TUIR, sia perché non vengono indicati i mercati di riferimento, sia perché il predetto controvalore potrebbe cambiare da mercato a mercato e da momento a momento, sia perché alcune crypto-attività potrebbero non essere listate su alcun

TB

AVV. TAMARA BELARDI  
STUDIO LEGALE

---

CEX (*Centralized Exchange*) ed avere un controvalore soltanto in una “*pool* di liquidità” (*Decentralized Exchange*).

---

**STUDIO LEGALE *Avv. Tamara Belardi***

Via San Sotero, 38 - 00165 Roma (RM)

P.IVA 08319450725

+39 3455343268

[tamarabelardi@gmail.com](mailto:tamarabelardi@gmail.com) - [tamarabelardi@pec.net](mailto:tamarabelardi@pec.net)

---

**Art. 34. (Regolarizzazione delle crypto-attività)**

1. *I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le crypto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, possono presentare una dichiarazione, da approvare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con la quale fare emergere tali attività.*
2. *I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al medesimo comma, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo di imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.*
3. *I soggetti di cui al comma 1 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al medesimo comma e mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,*

---

*dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 4. Il versamento deve avvenire nei termini e con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 1. 5. Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività di cui al comma 1 e alla non applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 6. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 5, versate ai sensi del comma 3, affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 31, comma 5.*

**Commento:**

- *“I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021...”; “I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione...versando la sanzione per l’omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227”; “...a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,*

n. 227”): nella redazione della normativa in analisi si suggerisce di tener conto del principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cc).

La Corte Costituzionale ha affermato che in materie diverse da quella penale (ove l'inderogabilità del suddetto principio è stabilita dall'art. 25 Cost.) il principio di irretroattività della legge *“rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini”* (sent. n. 155/1990)<sup>2</sup>.

A ciò si aggiungano, inoltre, il principio costituzionale per cui l'imposizione deve fondarsi su elementi concreti di "capacità contributiva" facenti capo agli obbligati (art. 53, comma 1, Cost) e il c.d. principio del "legittimo affidamento" dei cittadini circa i diritti loro riconosciuti.

Si rammenta, in particolare, che la capacità contributiva deve essere effettiva e attuale. Per effettività della capacità contributiva si intende la sussistenza concreta della forza economica del contribuente, la quale non deve essere virtuale o presunta. Quando si parla di attualità della capacità contributiva, invece, ci si riferisce alla sussistenza della forza economica nel momento in cui la norma viene applicata.

Alla luce di quanto precede, si rileva che l'introduzione di una nuova categoria di soggetti<sup>3</sup> all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 e ss. mm., attraverso la modifica operata dall'art. 31, comma 4, lett. a) del presente Ddl, si colloca in una posizione antitetica rispetto ai principi summenzionati e si presta a divenire potenziale oggetto di contenzioso.

---

<sup>2</sup> Ma si vedano anche le sentenze della Corte Costituzionale n. 44/1966 e n. 65/1969.

<sup>3</sup> I soggetti detentori di cripto-attività.

Aggiungendo le cripto-attività alle altre attività previste dalla norma *de qua*, infatti, si determinerebbero degli effetti su una capacità contributiva non più attuale, ma presunta e l'applicazione retroattiva della norma risulterebbe irragionevole e ingiustificata.

Considerati gli obiettivi e le motivazioni alla base del Ddl di cui all'oggetto, sarebbe opportuno che la manovra in commento non si traducesse in un aumento del contenzioso in materia tributaria.

**Art. 35. (Imposta di bollo sulle cripto-attività)**

1. *Al comma 2-ter dell'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: « anche se rappresentati da certificati » sono sostituite dalle seguenti: « anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».*
2. *Alla nota 3-ter dell'articolo 13 della parte prima della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: « anche non soggetti all'obbligo di deposito, » sono inserite le seguenti: « nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ».*
3. *Al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del*

---

*Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo ».*

4. *Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 31, comma 5.*

**Commento:**

- In relazione alla previsione di un'imposta di bollo sulle cripto-attività, si sottolinea l'importanza di rafforzare i presidi di cybersicurezza in dotazione alla PA, in quanto in ipotesi di “*data breach*” potrebbero sorgere seri rischi per la privacy e la sicurezza dei cittadini.

---

## Conclusioni

Il presente contributo scritto introduce alcune riflessioni sugli articoli dedicati alle criptoattività, contenuti nel disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Apprezzando la volontà del legislatore di inquadrare il fenomeno da un punto di vista tributario, si cerca di supportarlo nella disciplina dello stesso, individuando gli aspetti critici del Ddl in commento.

A tal proposito, si ritiene necessario stabilire, in primo luogo, una dicitura univoca per indicare le criptoattività.

In secondo luogo, occorre fornire una definizione di queste ultime ed individuare le sottocategorie in cui si suddividono, elencandone gli elementi caratterizzanti.

In terzo luogo, è opportuno porre in essere una normativa in materia tributaria che sia diretta conseguenza delle definizioni *de quibus* e che non sia recepita come ingiusta dai cittadini a causa di una sua irragionevole retroattività. Sul punto, si sottolinea l'importanza di introdurre leggi che predispongano per l'avvenire e che siano non solo certe e chiare nei contenuti, ma anche in linea con quanto previsto in ambito europeo.

La scrivente resta a disposizione.

Roma, 02/12/2022

Avv. Tamara Belardi



---

**STUDIO LEGALE Avv. Tamara Belardi**

Via San Sotero, 38 - 00165 Roma (RM)

P.IVA 08319450725

+39 3455343268

[tamarabelardi@gmail.com](mailto:tamarabelardi@gmail.com) - [tamarabelardi@pec.net](mailto:tamarabelardi@pec.net)